Comune di
REGALBUTO

REGOLAMENTO
generale delle
Entrate Tributarie Comunali

Approvato con la Deliberazione Consiliare n. **84** del **31 ottobre 2012**
Modificato con la Deliberazione Consiliare n. **33** dell'**8 giugno 2015**
Modificato con la Deliberazione Consiliare n. **59** del **28 novembre 2016**
Modificato con la Deliberazione Consiliare n. **52** dell'**11 settembre 2020**

vigente all'11 settembre 2020

Sommario

TITOLO I ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ***1***

Capo I Oggetto del regolamento, finalità **1**

Art. **1** *Oggetto del Regolamento* 1
Art. **2** *Finalità* 1

Capo II Gestione delle entrate tributarie ed organizzazione interna **1**

Art. **3** *Forma di gestione* 1
Art. **4** *Il funzionario responsabile dei tributi* 2
Art. **5** *Protocollo del servizio tributi* 3

Capo III Determinazione di aliquote e tariffe, agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni **3**

Art. **6** *Determinazione delle aliquote e delle tariffe* 3
Art. **7** *Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni* 4

Capo IV Accertamenti, interrelazione e rapporti, misura degli interessi **4**

Art. **8** *Indirizzi operativi* 4
Art. **8-bis** *Potenziamento delle risorse strumentali dei servizi preposti alla gestione delle entrate ed incentivazione dei dipendenti ai medesimi assegnati* 4
Art. **9** *Accertamenti e sanzioni* 5
Art. **10** *Accertamenti integrativi* 6
Art. **11** *Rimborsi* 6
Art. **12** *Interrelazione informativa* 7
Art. **13** *Rapporti con il contribuente* 7
Art. **14** *Diritto di interpello* 8
Art. **15** *Interessi sulle somme dovute e da rimborsare* 9

Capo V Modalità di notificazione dei provvedimenti di accertamento tributario **9**

Art. **16** *Notificazione a mezzo messi* 9

Capo VI Contenzioso e strumenti deflattivi **10**

Art. **17** *Contenzioso* 10
Art. **18** *L'autotutela* 10
Art. **19** *Accertamento con adesione* 11

TITOLO II RISCOSSIONE, IMPORTI MINIMI E RATEAZIONE ***12***

Art. **20** *Riscossione* 12
Art. **21** *Importi minimi* 13
Art. **22** *Sospensione, differimento e scadenza dei termini ordinari di versamento* 13
Art. **23** *Sospensione e rateazione dei provvedimenti di accertamento tributario* 13
Art. **24** *Compensazione ed accollo* 13

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI ***15***

Art. **25** *Disciplina dei termini procedimentali* 15
Art. **26** *Pubblicità* 15
Art. **27** *Entrata in vigore* 15

TITOLO I
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I
Oggetto del regolamento, finalità

Art. **1**
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le entrate tributarie del Comune di Regalbuto, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed integra la regolamentazione di dettaglio afferente i tributi propri.
2. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, si intendono tributi propri del Comune di Regalbuto, i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano al Comune medesimo integralmente attribuiti.

Art. **2**
Finalità

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi propri, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Capo II
Gestione delle entrate tributarie ed organizzazione interna

Art. **3**
Forma di gestione

1. La gestione dei tributi viene svolta in proprio favorendo prioritariamente la necessaria specializzazione del personale dipendente interessato attraverso sistematiche sessioni formative ed assicurando altresì a quest'ultimo adeguati mezzi operativi di supporto ivi compresi i locali ove viene prestata l'attività lavorativa anche al fine di garantire una concreta tutela della privacy nei rapporti da intrattenere con i contribuenti ai sensi del successivo articolo 13.
2. Il personale di cui al primo comma è selezionato valutando le potenzialità professionali, la capacità di instaurare un rapporto con il contribuente improntato a principi di collaborazione e trasparenza. In considerazione delle delicate mansioni svolte, l'eventuale trasferimento non consensuale ad altri servizi che interessi tale personale deve essere esclusivamente giustificato da gravi motivi ed in ogni caso correlato a sanzioni disciplinari in precedenza adottate.
3. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi comunali, possono essere utilizzate altre forme di gestione, anche disgiuntamente, previste dall'articolo 52 del Decreto

Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e s.m.i.. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

4. Resta in ogni caso consentita l'esternalizzazione di tutte le attività propedeutiche, connesse e complementari alla gestione in economia dei tributi, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di stampa, spedizione, rendicontazione dei versamenti. In questo caso la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come debba essere effettuata l'attività affidata, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intenda impiegare.

Art. **4**

Il funzionario responsabile dei tributi

1. Il funzionario responsabile dei tributi **-di seguito denominato "*funzionario responsabile*"-**, designato con deliberazione della giunta comunale, è scelto in base al titolo di studio, all'esperienza, attitudine e capacità professionale in campo tributario, e viene individuato, con riguardo ai tributi di pertinenza comunale, nella figura del titolare della posizione organizzativa del settore economico-finanziario, nonché, previa apposita designazione e ricorrendone i medesimi presupposti, nella figura del titolare della posizione organizzativa del settore di polizia locale e di pubblica sicurezza, quest'ultimo in materia di Tassa sull'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche **-T.O.S.A.P.-**, di Imposta Comunale sulla Pubblicità **-I.C.P.-** e di Diritto sulle Pubbliche Affissioni **-D.PP.AA.-**, di cui al Capo I e II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Ai predetti funzionari, coadiuvati dai competenti responsabili di servizio **-di seguito denominati "*responsabile del servizio*"-**, spettano le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi di competenza, nel rispetto della normativa vigente ed in coerenza agli indirizzi forniti dalla giunta comunale.
3. In particolare, il funzionario responsabile:
   a) cura, nell'ambito della gestione dei tributi affidati, l'organizzazione dei vari uffici tributari, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
   b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva, di cui rimane anche esclusivo responsabile di procedimento, verificando personalmente le relative scadenze e definizioni;
   c) sottoscrive le eventuali ingiunzioni di pagamento nei casi di cui al successivo articolo 20;
   d) cura il contenzioso tributario;
   e) dispone i rimborsi;
   f) in caso di attività esternalizzate, cura i rapporti con l'affidatario ed il controllo della relativa gestione;

g) verifica, con i privilegi dell'amministratore di sistema, la corretta e proficua funzionalità degli applicativi softwares in dotazione agli uffici del servizio tributi;
h) è responsabile dei portali e dei servizi telematici di consultazione, visura ed interscambio informativo di pertinenza, nonché delle segnalazioni qualificate nell'ambito della partecipazione del Comune all'accertamento fiscale;
i) emana, di concerto con il responsabile del servizio o su proposta di questi, apposite circolari di servizio interpretative od attuative di normative di pertinenza;
j) esercita ogni altra attività, prevista da norme di Legge o regolamentari, necessaria per l'applicazione del tributo.

4. Per i nuovi tributi di competenza istituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 ed in ogni caso per la nuova Imposta Municipale Propria **-I.M.U.-** di cui all'articolo 1, comma 739 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e per la Tassa sui Rifiuti **-TA.RI.-** di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i richiami alla figura del funzionario responsabile contenuti nel presente regolamento sono da intendersi riferiti alla figura del responsabile del singolo tributo cui risulta demandata la relativa attività organizzativa e di gestione previa designazione secondo le specifiche previsioni di Legge e/o regolamentari.

Art. **5**
Protocollo del servizio tributi

1. Il funzionario responsabile può, con propria determinazione, istituire un registro di protocollo interno per l'annotazione cronologica dei procedimenti o delle istruttorie di pertinenza eventualmente delegati nell'ambito del servizio tributi, costituendone ciò prova ai fini dell'avvenuta presa in carico, ove regolarmente controfirmata dal responsabile interessato sul medesimo registro, ove altresì, viene data debita evidenza, a cura del responsabile proponente, degli eventuali provvedimenti finali adottati dal predetto funzionario in difformità alle proposte avanzate.
2. Il registro di cui al precedente comma, progressivamente numerato in ogni pagina e bollato in ogni foglio, è detenuto dal responsabile del servizio ovvero, in mancanza, dal funzionario responsabile, il quale ne assicura, su richiesta, l'esibizione per l'uso.

Capo III
Determinazione di aliquote e tariffe, agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

Art. **6**
Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il Comune determina, salvo proroga, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie

entrate tributarie, nel rispetto del limite massimo stabilito dalla Legge.

2. Se le norme che disciplinano le singole entrate tributarie non stabiliscano diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Art. **7**
Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata di natura tributaria, determina, i criteri per le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento, con apposita deliberazione.

Capo IV
Accertamenti, interrelazione e rapporti, misura degli interessi

Art. **8**
Indirizzi operativi

1. La giunta comunale, può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno dal funzionario responsabile, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti, e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla Legge o dai regolamenti comunali vigenti.
2. L'assessore ai tributi ed il funzionario responsabile, quest'ultimo coadiuvato dal responsabile del servizio, curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi telematici informativi e di interscambio disponibili e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, introducono e verificano l'efficienza dei processi di archiviazione digitale della documentazione gestita e la loro conservazione sostitutiva a norma di Legge, assicurano, costantemente e con priorità di spesa, la funzionalità dei vari uffici tributari, disponendo le soluzioni necessarie per l'ottimale gestione operativa e logistica, perseguendo obiettivi di efficacia ed efficienza organizzativa.
3. La Giunta Comunale, con apposita Deliberazione, può istituire e disciplinare una Task Force intersettoriale per lo svolgimento di attività anti evasione/elusione tributaria assegnando specifici compiti, ruoli e responsabilità al personale impegnato nelle attività sopracitate.

Art. **8-bis**
Potenziamento delle risorse strumentali dei servizi preposti alla gestione delle entrate ed incentivazione dei dipendenti ai medesimi assegnati

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con apposita deliberazione della giunta comunale è regolamentata la destinazione del maggiore gettito accertato e riscosso,

relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, entro i limiti e per le finalità previsti dalla suindicata normativa.

Art. **9**
Accertamenti e sanzioni

1. I provvedimenti di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere informati a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, ed economicità delle procedure, e devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative previste dalle specifiche normative tributarie ed a norma dei Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473. Non si procede all'irrogazione delle sanzioni né alla richiesta degli interessi, qualora il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune, ovvero quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria. Resta in ogni caso esclusa la sanzionabilità di tutte le violazioni tributarie riguardanti la dichiarazione e/o la compilazione dei bollettini di pagamento, di carattere formale e non incidenti sull'ammontare e/o sul pagamento del tributo. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Con apposita regolamentazione possono essere disciplinati i criteri in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme relative all'imposizione dei tributi di competenza del Comune.
3. I superiori provvedimenti devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Nel caso in cui la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ovvero si tratti di atti generali soggetti a pubblicità legale. Devono altresì contenere l'indicazione dell'ufficio tributario presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
4. Qualora la redazione dei provvedimenti accertativi e/o sanzionatori, ancorché a rettifica e/o annullamento di precedenti, venga eseguita

mediante sistemi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita da indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile del tributo. Quest'ultimo ne approva le risultanze, riportate in apposita determinazione, predisposta dal responsabile del servizio.

5. In conformità a quanto previsto per le imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni ai fini dei tributi di competenza, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del dante causa. La notifica degli atti intestati al defunto destinatario può essere effettuata agli eredi, impersonalmente e collettivamente, nell'ultima residenza dello stesso, ed è efficace nei confronti degli eredi che non abbiano presentato denuncia di successione nei trenta giorni antecedenti ovvero siano rimasti inadempienti, oltre il predetto termine, all'onere di comunicazione di cui all'articolo 65, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. **10**
Accertamenti integrativi

1. L'emissione di un provvedimento di accertamento tributario non esclude tuttavia la possibilità, entro il termine di decadenza e con riferimento ad ogni tributo, di procedere all'emissione di accertamenti integrativi nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente provvedimento.

Art. **11**
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che lo accerta o conferma ovvero il giorno di entrata in vigore di una disposizione legislativa o regolamentare che attribuisce al contribuente il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, nei casi di cui all'articolo 18, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.
3. La richiesta di rimborso, redatta sull'apposita modulistica predisposta a cura del funzionario responsabile, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile procede all'esame della predetta richiesta e notifica l'eventuale provvedimento accertativo a rimborso, in caso di accoglimento totale o parziale.
5. Qualora il contribuente che ha fatto domanda di rimborso deceda prima di aver ottenuto la restituzione, ovvero il contribuente abbia versato somme non dovute a titolo di imposta, richieste successivamente al decesso da

parte degli eredi, questi ultimi sono tenuti a presentare al funzionario responsabile, che ha già predisposto o che deve ancora predisporre il provvedimento di accertamento a rimborso, apposita dichiarazione che ne attesti lo status, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata di delega all'incasso.

6. Le somme da rimborsare sono liquidate con apposita determinazione del responsabile del settore economico-finanziario, entro centottanta giorni giorni dalla data di presentazione dell'istanza, a seguito di provvedimento definitivo di accertamento.

Art. **12**
Interrelazione informativa

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, prioritariamente, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dal funzionario responsabile o dagli uffici tributari nell'esercizio delle attività di verifica ed accertamento. Dell'eventuale persistente mancato adempimento, anche in esito alla specifica segnalazione al responsabile del settore interessato, il funzionario responsabile è tenuto ad informare il sindaco nonché, contestualmente, il nucleo di valutazione ed il collegio dei revisori dei conti, per i provvedimenti amministrativi del caso e, all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari, nonché di concessioni edilizie, anche in sanatoria, dei certificati di inabitabilità o inagibilità e, comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne immediata comunicazione al funzionario responsabile.
3. Gli agenti di polizia municipale sono tenuti a segnalare al funzionario responsabile ogni violazione urbanistico-edilizia che comporti o abbia comportato attività edilizia senza il possesso del titolo legittimante. Devono essere inoltre debitamente segnalate, a mezzo di apposito verbale accertativo, le affissioni, le insegne pubblicitarie e le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, eseguite, collocate o poste in essere in carenza di autorizzazione o concessione.
4. L'interrelazione informativa di cui al presente articolo viene anche assicurata tramite P.E.C. **-Posta Elettronica Certificata-** firmata digitalmente.

Art. **13**
Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio della propria attività, il funzionario responsabile, per il tramite dell'ufficio tributario, tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di Legge, nel rispetto delle esigenze di privacy.

2. L'ufficio tributario, se richiesto, presta collaborazione al contribuente nella compilazione delle dichiarazioni e/o comunicazioni che egli intenda presentare. In ogni caso, il contribuente resta responsabile per le situazioni di fatto riportate nelle dichiarazioni e/o comunicazioni presentate, qualora risultate non veritiere in sede di accertamento.
3. L'ufficio tributario ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni altro chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione tributaria, non reperibili presso gli altri uffici del Comune o presso le altre pubbliche amministrazioni segnalate, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni.
4. E' data la possibilità al funzionario responsabile, ovvero al responsabile del procedimento o dell'istruttoria formalmente delegato, di richiedere, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente. La specifica richiesta deve essere resa nota nelle forme di Legge e con l'indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
5. Vengono ampiamenti resi pubblici le tariffe, aliquote, prezzi, e gli adempimenti posti a carico dei cittadini/utenti.

Art. **14**
Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il funzionario responsabile in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi adottati e delle norme regolamentari vigenti in materia tributaria. Essa non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
2. La richiesta di interpello deve avere ad oggetto un caso concreto e riguardare, in modo specifico, la posizione personale del contribuente istante. Deve contenere altresì, a pena di inammissibilità, l'indicazione del quesito da sottoporre all'esame, ogni documentazione utile alla soluzione ed infine l'interpretazione che il contribuente ritiene corretta.
3. Il funzionario responsabile è tenuto a rispondere nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta, anche a mezzo di posta elettronica certificata.
4. Il funzionario interpellato, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, può richiedere al contribuente ulteriori documenti e/o informazioni. Ne consegue la sospensione del decorso del termine di cui al precedente comma, che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o delle informazioni richieste.
5. Qualora la risposta dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine prefissato, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse nell'arco di tempo

compreso tra il termine indicato ai commi precedenti e quello in cui il contribuente ha avuto conoscenza della risposta tardiva.

6. Il funzionario interpellato può comunque mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente. Ciò non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e deve inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse fino alla data in cui lo stesso ha avuto conoscenza del mutamento di parere.
7. La risposta fornita vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
8. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, è nullo.
9. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta esclusivamente al funzionario responsabile.

Art. **15**
Interessi sulle somme dovute e da rimborsare

1. La misura annua degli interessi dovuti per imposta non versata dal contribuente è determinata nel valore del tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento o di accertamento del diritto al rimborso.

Capo V
Modalità di notificazione dei provvedimenti di accertamento tributario

Art. **16**
Notificazione dei provvedimenti di accertamento tributario

1. La notificazione dei provvedimenti di accertamento tributario viene eseguita, di norma, tramite l'ufficio dei messi comunali ovvero a mezzo del servizio postale con le modalità previste per gli atti giudiziari.
2. Se il contribuente è presente di persona, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte del dipendente responsabile del procedimento il quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
3. Per ogni singolo provvedimento di accertamento tributario emesso è previsto l'addebito di una somma, a titolo di spese di notifica:
   a) nella misura unitaria di euro 5,18 **-cinque/18-** per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento od a mezzo messo nei confronti di contribuenti residenti;
   b) nella misura di euro 8,75 **-otto/75-** per le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600 e dell'articolo 14 della Legge 20 novembre 1982, n. 890;

c) nella misura unitaria di euro 8,35 **-otto/35-** per le notifiche eseguite all'estero.

Non sono comunque ripetibili le maggiori spese di notifica sostenute, a seguito della notificazione dei singoli provvedimenti di accertamento tributario emessi, se di importo inferiore od uguale ad euro 10,00 **-dieci/00-**.

Capo VI
Contenzioso e strumenti deflattivi

Art. **17**
Contenzioso

1. Contro il provvedimento di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, di diniego al rimborso, può essere proposto ricorso alla commissione tributaria competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Il contenzioso tributario è direttamente gestito dal funzionario responsabile competente per materia, il quale, per le controversie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, può proporre alla giunta comunale l'affidamento della difesa in giudizio ad un professionista esterno, specializzato in materia tributaria.
3. Al predetto funzionario sono altresì attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio dell'attività di mediazione eventualmente instaurata ai sensi dell'art. 17-bis del citato Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, compresa la rideterminazione delle pretese tributarie oggetto della controversia.
4. Nella valutazione dei procedimenti di cui ai precedenti commi, il funzionario responsabile è tenuto a verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

Art. **18**
L'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte e tenuto conto della proposta formulata dal responsabile del procedimento o dell'istruttoria, ove formalmente delegato, può procedere:
   a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
   b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione dei provvedimenti medesimi.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente

motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, in tutto o nella sola parte contestata, annulla il provvedimento di accertamento, dandone comunicazione al contribuente e al sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento di accertamento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
   a) errore di persona o di soggetto passivo;
   b) evidente errore logico;
   c) errore sul presupposto del tributo;
   d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
   e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
   f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
   g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
   h) sussistenza dei requisiti, per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
5. Il funzionario responsabile, al fine di prevenire l'insorgere di contenzioso, può altresì annullare i provvedimenti sanzionatori emessi, nei casi di cui al precedente articolo 9, comma 2, ed in particolare laddove non possano essere documentalmente esclusi eventuali ritardi, omissioni od errori del Comune, lamentati su istanza di parte.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. **19**
Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza, quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento.
2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, su richiesta del contribuente, essere rateizzate, senza applicazione di interessi.

TITOLO II
RISCOSSIONE, IMPORTI MINIMI E RATEAZIONE

Art. **20**

Riscossione

1. Il Comune, ove non possa più avvalersi del concessionario della riscossione, gestisce direttamente la riscossione spontanea e coattiva dei tributi qui regolamentati, sulla base dell'ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare. L'afferente attività viene svolta presso l'apposito ufficio all'uopo istituito, ubicato in locali appositamente dedicati ed attrezzati. Il personale ad esso assegnato è sottoposto a formazione ed addestramento.
2. Ai fini di cui al precedente comma, il Sindaco nomina un funzionario responsabile della riscossione, il quale esercita le funzioni demandate all'ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo Unico di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. Il funzionario responsabile della riscossione, nominato fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è individuato nella figura del funzionario responsabile di cui al precedente articolo 4, ove consentito dalla Legge.
3. Ove non diversamente disposto da norme primarie di Legge e qualora ricorrano circostanze di convenienza sotto il profilo logistico ed operativo la riscossione spontanea e coattiva dei tributi di competenza può essere, anche disgiuntamente, affidata in concessione a soggetti terzi abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.
4. Ai fini dello snellimento e della semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti i tributi dovuti possono essere anche corrisposti mediante:
   a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
   b) versamento sui conti correnti postali istituiti per ciascun tributo;
   c) strumenti elettronici di istituti convenzionati con il tesoriere comunale.
5. Il funzionario responsabile promuove la diffusione di modalità di pagamento per via telematica mediante accordi con il proprio tesoriere ed iniziative nel campo della comunicazione con il cittadino contribuente.
6. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il provvedimento di accertamento è divenuto definitivo.
7. Non si fa comunque luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se

l'ammontare del tributo, maggiorato di sanzioni, interessi e spese, risulti inferiore ad euro 30,00 **-trenta/00-**.

Art. **21**
Importi minimi

1. Per le entrate di natura tributaria non sono richiesti i versamenti e non vengono effettuati i rimborsi al di sotto degli importi minimi di seguito specificati:
   a) euro 12,00 **-dodici/00-**, per pagamenti o rimborsi riferiti ai tributi la cui determinazione avviene su base annua;
   b) euro 2,00 **-due/00-**, per pagamenti o rimborsi riferiti a tutti i tributi e/o diritti la cui determinazione avviene su base giornaliera o di frazione di anno, e nei casi di pagamenti dovuti a titolo di conguaglio spontaneo per insufficiente versamento.
2. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione risulti uguale od inferiore a 49 **-quarantanove-** centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. **22**
Sospensione, differimento e scadenza dei termini ordinari di versamento

1. Con deliberazione della giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie stabiliti dalle rispettive normative vigenti possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o da particolari e generali situazioni di disagio economico individuate con i criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. La giunta comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.
3. Le facoltà di cui al presente articolo non possono essere esercitate per l'imposta municipale propria, istituita dall'articolo 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ed anticipata in via sperimentale, dall'anno 2012, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. **23**
Sospensione e rateazione dei provvedimenti di accertamento tributario

1. Si rinvia a quanto previsto in materia dal regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e la concessione delle rateizzazioni di pagamento.

Art. **24**
Compensazione ed accollo

1. E' fatto divieto per il contribuente compensare autonomamente le somme a credito con quelle dovute al comune, a titolo di tributi locali, salvo espresso

provvedimento del funzionario responsabile, il quale, previa richiesta del contribuente e al netto delle eventuali quote spettanti ad altre amministrazioni, che le partite creditorie certe di natura tributaria vantate dallo stesso contribuente nei confronti del Comune siano utilizzate a copertura o in detrazione di eventuali partite debitorie conseguenti all'attività di accertamento tributario svolta dal competente ufficio tributario.

2. Il contribuente, con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può procedere all'accollo di debiti tributari, anche futuri, di altri soggetti passivi di tributo, comprendendovi le somme eventualmente già dovute o accertabili a titolo di sanzioni, interessi e spese. L'accollo non libera, in ogni caso, il debitore originario, che rimane obbligato in solido con il contribuente accollante.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. **25**
Disciplina dei termini procedimentali

1. Per gli effetti dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10 nel testo novellato dall'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 5 aprile 2011, n. 5, ove non diversamente disciplinato in relazione a specifiche fattispecie in materia tributaria, i relativi procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte si concludono con un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza medesima. Nei casi di particolare complessità del procedimento e/o dell'istruttoria, il funzionario responsabile ovvero il dipendente delegato individuato con apposita determinazione, può, previa comunicazione, differire il suddetto termine fino ad ulteriori centocinquanta giorni fornendo adeguata giustificazione al contribuente interessato.

Art. **26**
Pubblicità

1. Copia del presente regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune e tenuto a disposizione dei contribuenti affinché ne possano prendere visione in qualsiasi momento presso i vari uffici tributari.

Art. **27**
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. Esso sostituisce ed abroga il precedente, fatta eccezione per il disposto di cui all'art. 5, comma 3[1], approvato con la Deliberazione Consiliare n. 21 del 27 maggio 2003 e rubricato "*Attività di controllo*", che deve intendersi operante ai fini della liquidazione dei compensi incentivanti spettanti in relazione alle procedure accertative espletate e/o ancora espletabili ai fini dell'l'I.C.I. di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

1. *Art. 5, comma 3: "E' destinata ogni anno, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge 662/96 una somma pari allo 0,2% del gettito I.C.I. risultante dall'ultimo rendiconto della gestione approvata riservata per l'acquisizione di beni e servizi necessari al miglioramento e all'ottimizzazione del settore tributi. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 446/97, il sindaco, sentito l'assessore al bilancio, stabilisce altresì annualmente, con propria determinazione, i criteri per il riparto percentuale di un compenso incentivante da corrispondere al personale addetto ai tributi comunali, fiscalmente equiparato alle somme corrisposte a titolo di produttività collettiva ai sensi del CCNL di comparto e opportunamente graduato in relazione alla proficuità dell'azione svolta, al grado di responsabilità assunto ed ai risultati individuali raggiunti, riservando a tal fine il 3% delle somme complessivamente accertate e riscosse con le azioni di controllo di cui al 1° comma.".*